

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 06/02/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie non maturate, nonché degli oneri assicurativi non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 2.249,06, oltre interessi legali dall'estinzione.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- di aver già provveduto, in sede di conteggio estintivo e, successivamente, in seguito al ricorso, al rimborso degli oneri qualificati come recurring;
- la piena validità della distinzione contrattuale tra spese recurring e upfront;
- l'avvenuto rimborso di quota parte degli oneri assicurativi, dapprima secondo il criterio indicato nelle condizioni di polizza e, successivamente al ricorso, con integrazione fino a concorrenza dell'importo determinato secondo il criterio pro rata temporis.

Sulla base di tali premesse, pertanto, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

A integrazione delle proprie controdeduzioni, infine, l'intermediario versa in atti copia dell'assegno circolare del 19.03.2019 in favore del cliente di euro 628,50 (di cui euro



120,00 a titolo di rimborso spese di istruttoria, euro 488,50 a titolo di rimborso oneri assicurativi ed euro 20,00 per la presentazione del ricorso), oltre ad un secondo titolo, emesso in data 4.07.2016, per l'importo di euro 998,57, a titolo di rimborso degli oneri assicurativi ed incassato dal cliente.

## DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Com'è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*»), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- «in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»;
- «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;

- “non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”;

- “non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che: (a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato stipulato in data 30.03.2012 ed è stato estinto dal ricorrente nel 2016, in corrispondenza della rata n. 48, residuando così n. 72 ratei non goduti. Risulta, poi, il rimborso al cliente, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di euro 447,12, a titolo di rimborso delle commissioni di gestione ed euro 395,66, a titolo di rimborso degli oneri previdenziali. Risultano, poi, gli ulteriori rimborsi di euro 998,57 ed euro 488,50, quest'ultimo relativo agli oneri assicurativi. Inoltre, l'intermediario fornisce evidenza del rimborso, in favore del cliente, delle spese di presentazione del ricorso, pari ad euro 20,00.

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende che:

- le commissioni finanziatore, di natura *up front* e di importo pari ad euro 613,87, vanno rimborsate al cliente per euro 235,10;
- le commissioni intermediario del credito, di natura *up front* e di importo pari ad euro 334,08, vanno rimborsate al cliente per euro 127,94;
- le commissioni di istruttoria, di natura *recurring* e di importo pari ad euro 200,00, vanno rimborsate al cliente per euro 235,10;
- le commissioni finanziarie mandataria, di natura *recurring* e di importo complessivo pari ad euro 743,33, vanno rimborsate al ricorrente per euro 446,00;
- la voce spese varie, di natura *recurring* e di importo pari ad euro 650,00, va rimborsate al cliente per euro 390,00
- quanto agli oneri assicurativi, di natura *recurring* e di importo pari ad euro 2.478,45, essi andrebbero rimborsati al ricorrente per euro 1.487,07; e tuttavia, stante il rimborso già corrisposto di euro 998,57, va restituita al cliente la somma di euro 488,50.

Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto degli ulteriori rimborsi per euro 447,12, euro



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

395,66 ed euro 608,50, l'intermediario va dunque condannato a retrocedere al cliente, in parziale accoglimento del ricorso, l'importo di euro 356,26, oltre interessi legali dal reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 356,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura .**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI